

L'ORARIO DI SERVIZIO SETTIMANALE RESTA INVARIATO

Potenziamento da dividere tra tutti i docenti titolari

DI MARCO NOBILIO

I docenti continueranno a svolgere lo stesso monte ore di lezione previsto dal contratto del 2007: 25 ore settimanali i docenti di scuola dell'infanzia, 24 ore settimanali i docenti di scuola primaria, 18 ore settimanali i docenti della scuola secondaria di I e II grado. Ma se nell'organico sono previste cattedre di potenziamento, parte del loro orario potrà essere destinato al potenziamento. La misura, già largamente adottata nella prassi in quasi tutte le scuole che hanno in organico cattedre di potenziamento, è prevista nel nuovo contratto e sembrerebbe diretta a legittimare definitivamente la prassi invalsa e al tempo stesso a consentire, laddove possibile, di assegnare l'esonero dell'insegnamento al docente collaboratore vicario. L'istituto dell'esonero dall'insegnamento per il cosiddetto vicepreside, infatti, è stato espressamente abrogato dall'articolo 1, comma 329, della legge n. 190/2014. Ma la legge 107 consente al dirigente scolastico di individuare i propri collaboratori anche tra i docenti assegnati all'istituzione scolastica con l'organico del potenziamento. Una situazione prima al limite della legittimità che adesso, con il nuovo contratto, viene tipizzata e legittimata.

Altra cosa è, invece, l'ipotesi della presenza di una cattedra di potenziamento in una scuola dove vi siano più cattedre della stessa classe di concorso della cattedra di potenziamento. In quel caso il nuovo contratto prevede espressamente la possibilità di coprire parzialmente le ore di potenziamento suddividendole tra più docenti e consente anche la possibilità di costituire delle cattedre orario interne formate da ore curriculari e ore di potenziamento. In questo caso il peso delle sostituzioni potrà essere suddiviso tra tutti i docenti della disciplina anziché concentrato su un unico docente. Il nuovo contratto, peraltro, non prevede espressamente che le ore di potenziamento debbano essere utilizzate per provvedere alle sostituzioni, ma pone come priorità la «copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici». Un'espressione che può essere letta in due modi. Da una parte la necessità di non distrarre i docenti dal loro compito istituzionale, che è quello di assicurare l'attività di insegnamento e, dall'altra parte, le necessità di assicurare comunque la copertura delle classi. Fermo restando che, in assenza di necessità, il docente interessato potrà dedicarsi ad altre attività, compresa la collaborazione con il dirigente.

© Riproduzione riservata

